

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (PNRR PNIEC)
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

La Sottoscritta **CRISTINA PANZERI**

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: **9903 “PIZZONE II – Impianto di generazione e pompaggio**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) **ALTERAZIONE DELL'AREA UTILIZZATA DALL'ORSO BRUNO MARSICANO**

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

### ASPETTI PROCEDURALI

1. Preliminarmente, la presentazione delle osservazioni sull'istanza VIA depositata da Enel Produzione Spa si è conclusa il 06.09.23, dopodiché l'istante ha ottenuto una sospensione dei termini ex art. 24, comma 4, Il periodo D. Lgs. 152/2006 per il deposito di documentazione integrativa di 120 giorni, termine non rispettato: l'autorità competente alla VIA aveva l'obbligo di respingere l'istanza e di procedere all'archiviazione della stessa.
2. In fatto, l'autorità competente ha concesso nuova sospensione di circa 8 mesi: essa è priva di fondamento normativo.
3. In diritto, si ravvisa la violazione del divieto ex art. 11, comma 3, lett. c), L. 394/1991, ossia la preclusione di modificare il regime delle acque nei Parchi: l'autorità competente doveva concludere il procedimento, senza possibilità di concedere sospensioni ex art. 2, comma 1, L. 241/1990.

### ASPETTI AMBIENTALI

1. Componenti ambientali

VInCA e studio di Impatto Ambientale risultano deficitari quanto a impatti e azioni di mitigazione su biodiversità, specie e habitat di elevato valore conservazionistico messi a rischio dall'opera. In particolare, la costruzione del cantiere impatterà sulla continuità ambientale e le fasi sotterranee di completamento dell'opera, molto lunghe, distruggeranno o frammenteranno habitat ed ecosistemi.

Il disturbo acustico e luminoso, il disboscamento, le barriere, gli sbancamenti, i movimenti di terra, le gallerie, l'apertura di cave impatteranno su un'area molto vasta, causando una ridistribuzione delle specie sul territorio, il condizionamento delle principali fasi riproduttive e mortalità diretta della fauna.

Dette attività, inoltre, producono profonde modifiche e interferenze sulla qualità e quantità delle acque superficiali e sotterranee, causando il degrado e la distruzione degli habitat umidi, cui si aggiunge il rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Si aggiunga l'oscillazione del livello idrico degli invasi, causa di perdita di habitat e di qualità dell'habitat, di interruzione dei cicli di vita e aumento di mortalità.

Quanto alle emissioni atmosferiche sulla vegetazione non si rileva alcuna stima a che i boschi possano ridurre gli effetti e che le polveri si depositino solo sulle piante più esterne.

## 2. L'incidenza sulle specie in Direttiva

In merito alla fauna corre l'obbligo di evidenziare, che il disturbo non è limitato alle sole aree di cantiere ove, peraltro, non si rileva come le tecnologie da impiegare per gli scavi possano non produrre effetti diretti di tipo ambientale sulla fauna presente o segnalata anche oltre.

In particolare:

- Chiroteri - Lo studio non riporta dati e, peggio, prevede la ricerca dei rifugi a posteriori.
- Orso marsicano – Lo studio esclude qualsiasi impatto nelle stagioni più critiche autunnale di iperfagia e invernale di svernamento. La presenza di una sola ipotetica femmina nell'area di progetto è errata, dato che la presenza tutto l'anno di almeno 5 femmine in età riproduttiva è certa. Si ricorda, se ce ne fosse bisogno, che l'orso bruno marsicano è specie a rischio di estinzione.
- Avifauna – Lo studio prevede il ricorso a nidi artificiali, ma sia il picchio rosso mezzano che il picchio dorso bianco non utilizzano nidi artificiali.
- Anfibi e lontra – Lo studio esclude la lontra e alcune specie di anfibi nonostante la loro presenza sia accertata.

## 3. Suolo, sottosuolo ed ambiente idrico

Dalla Relazione Tecnica si evince un mero tentativo di valutare l'andamento della falda interessata dagli scavi; in altre parole, l'istruttoria è non solo insufficiente, bensì rivela un progetto inaffidabile, le cui conseguenze non sono minimamente note, ignorando la complessità della circolazione idrica sotterranea che nelle rocce carbonatiche si esplica in funzione del grado di fratturazione, tettonizzazione e carsismo, con gravi carenze circa l'impatto che la realizzazione delle opere proposte avrà sul regime delle acque nel territorio del Parco.

## CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la realizzazione dell'impianto "Pizzone II" si pone in netta violazione della L. n.394/1991: a tal fine è sufficiente richiamare il principio di precauzione, dato atto che il rischio di un danno ambientale insito nell'opera di cui trattasi è di assoluta probabilità.

Peraltro, i benefici in termini di produzione di energetica idroelettrica in sostituzione a quella ricavata da impianti termici a turbo gas non solo sono contenuti, bensì vengono totalmente annullati dai costi che i danni arrecati a flora, fauna (peraltro unica) paesaggi e habitat di assoluto valore conservazionistico comportano.

Infine: il progetto riproposto dopo che il precedente similare programma è già stato valutato negativamente dal Pnalm, non può essere accolto: recentemente il Giudice Amministrativo ha statuito, che il semplice fatto che un impianto idroelettrico, seppure sito in Area Contigua, sia suscettibile di alterare l'area utilizzata dall'orso bruno marsicano porta a ritenere prevalente il parere negativo del Pnalm ((TAR Molise, Sent. 316/2019; Cons. St., Sent. 4620/2024).

*La Sottoscritta dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it))*

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

OLGINATE, 16 OTTOBRE 2024

La dichiarante

